

Nota informativa

Concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese industriali (PMI) e delle PMI di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) – Art. 24

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese industriali (PMI) e delle PMI di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui :

- alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 art. 24
- al D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres. (Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 – Delega di funzioni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4"), in fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG.

Beneficiari

a) Micro, piccole e medie imprese industriali (PMI) con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2007 sezioni B, C, D, E ed F.

b) Micro, piccole e medie imprese industriali (PMI) di servizio alla produzione costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A al DPRReg 371/2013.

Le PMI devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (DPRReg 463/Pres/2005).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

La Camera di Commercio competente per territorio alla quale sono inviate le domande di contributo e della quale Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere FVG e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento e suo sostituto	
CCIAA DI GORIZIA	Pierluigi Medeot (sostituto Paolo Cisilin)
CCIAA DI PORDENONE	Cinzia Piva (sostituto Cristina Biasizzo)
CCIAA DI TRIESTE	Francesco Auletta (sostituto Sonja Milisavljevic)
CCIAA DI UDINE	Tomadini Elisabetta (sostituto Serena Pavan)

Responsabile dell'istruttoria			
CCIAA	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI GORIZIA	Cristina Pozzo	0481 384261/284	fondo.gorizia@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	Cristina Biasizzo Carmen d'Itria	0434 381224 0434 381242	contributi@pn.camcom.it

CCIAA DI TRIESTE	Sonja Milisavljevic Cristiana Basile	040 6701403 040 6701512	contributi@ariestrieste.it
CCIAA DI UDINE	Raffaella del Bene (sostituto Peresano Lorena)	0432/273523 0432/273509	contributi@ud.camcom.it

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (**PEC**), in conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore **9.15** del giorno **08/08/2013 e fino al 30/09/2013**.

La domanda in bollo deve essere inviata, a pena di inammissibilità ed utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.regione.fvg.it, su www.fvg.camcom.it, e sui siti delle singole Camere di commercio, dall'indirizzo PEC dell'impresa all'indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e di seguito indicato:

INDIRIZZO PEC	
CCIAA DI GORIZIA	fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	cciaa@pn.legalmail.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	cciaa@ts.legalmail.camcom.it
CCIAA DI UDINE	contributi@ud.legalmail.camcom.it

La domanda si considera validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
- firmata in originale, successivamente scansata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

E' competente territorialmente la Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede operativa dell'impresa destinataria dell'intervento.

Procedimento e termini

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria su base provinciale, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo è sospeso:

- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta
- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo è interrotto:

- in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo
- nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per effetto della comunicazione inviata al soggetto richiedente e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti è di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Avvertenze

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 comma 6 stabilisce:

“...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”

Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento /CE) n. 800/2008

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 **l'impresa deve dichiarare di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione nei confronti dell'Italia, che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune** ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento /CE) n. 800/2008

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lett. c) del regolamento (CE) n. 800/2008 **non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.**

Per impresa in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c).

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal regolamento.
2. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo.
3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione all'ufficio competente, entro i limiti di spesa ammessa.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, decorra inutilmente;
- c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 3.

3. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Ispezioni e controlli

L'Ufficio competente in qualsiasi momento, può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di aver preso visione e di essere informato di quanto contenuto nell'Informativa sul trattamento dei dati personali presente sui siti internet delle singole CCIAA.